

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1919

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDEROLI, CASTELLANETA, ANTONIO MAGRI, LATRONICO, PETRINI, MARONI, BONATO, FLEGO, ALDA GRASSI

Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, recante istituzione della professione sanitaria di odontoiatra, norme in materia previdenziale relative alla medesima professione, nonché sanzioni per l'esercizio abusivo della professione

Presentata il 19 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non tutti per fortuna nel corso della loro vita devono fare ricorso alle cure di un chirurgo.

Così non è invece per quel che riguarda le terapie odontoiatriche: chi più e chi meno, chi presto e chi tardi, ma comunque tutti nella vita hanno bisogno di sottoporsi a terapie dei denti e del cavo orale.

Verificata, su queste premesse, l'enorme richiesta di cure odontoiatriche, ne consegue che il numero di sanitari operanti nel settore è estremamente elevato.

Eppure, mentre per il chirurgo e per tutti gli altri operatori sanitari esistono norme, regole, ordinamenti che tutelano il professionista, la sua categoria e i pazienti che si affidano alle sue cure, per

l'odontoiatra esistono leggi, decreti, sentenze della Corte costituzionale lacunose, ambigue e in aperta contraddizione le une con le altre. Ciò ha portato a gravi conseguenze sotto l'aspetto legale e pratico: la mancanza di un ordine professionale specifico, l'assenza di un suo regolamento e di una sua strutturazione impediscono da un lato la tutela della professione e del professionista che, per esempio, in molti casi non è neppure coperto dalla tutela previdenziale, e dall'altro la tutela del cittadino in quanto paziente.

La palude legislativa che regola, a tutt'oggi, la professione dell'odontoiatra, impedisce infatti al cittadino di aver piena consapevolezza e coscienza della figura sanitaria a cui affidarsi per le cure odon-

toiatriche creando così i presupposti per il dilagare dell'abusivismo e del prestanomismo professionale.

Prima di procedere all'esame analitico di questa proposta di legge che, senza avere le pretese di una legge quadro, mira a colmare tutte le lacune sopra citate, si ritiene opportuno focalizzare le normative vigenti sulla professione odontoiatrica.

Fino all'entrata in vigore della legge 24 luglio 1985, n. 409, per l'esercizio della professione di odontoiatra era richiesta la laurea in medicina e chirurgia e la relativa abilitazione con o senza lo specifico diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

Nell'anno 1980, in ottemperanza alle normative CEE, con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, fu istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentale.

A seguito di questa istituzione, fu emanata la legge 24 luglio 1985, n. 409, « Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative allo stabilimento e alla libera prestazione dei servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri della Comunità europea ».

Il legislatore, nella legge n. 409 del 1985, ha voluto tenere presente e regolamentare l'esercizio della professione non solo da parte dei neo-laureati in odontoiatria, ma anche da parte dei laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico o sprovvisti di esso ma iscritti al relativo corso di laurea antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, e più precisamente prima del 28 gennaio 1980.

Nella legge istitutiva della professione, venivano previsti due albi separati presso un unico ordine e cioè l'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Per i laureati in medicina e chirurgia provvisti di specifica specializzazione non veniva fissato obbligo d'iscrizione all'albo degli odontoiatri, ma era lasciata loro la possibilità d'iscrizione al solo albo dei medici-chirurghi con una speciale annotazione di qualifica.

Per i laureati in medicina e chirurgia, iscritti antecedentemente al 28 gennaio 1980, privi di specialità in campo odontoiatrico, era prevista invece la possibilità di opzione, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, tra l'albo dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri.

La legge n. 409 del 1985, che avrebbe dovuto istituire e regolamentare la professione di odontoiatra, portò invece con l'ambiguità, la lacunosità e anticostituzionalità delle norme in essa contenute, ad un caos nella categoria professionale e all'esplosione di una serie di contenziosi e ricorsi alla Corte costituzionale.

Il primo colpo alla già traballante legge 24 luglio 1985, n. 409, arrivò dalla legge 31 ottobre 1988, n. 471, che prevedeva per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia negli anni 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1984-85, soggetti questi che erano già a conoscenza dell'esistenza del corso di laurea specifico di una facoltà istituita a numero chiuso, la possibilità di optare per uno dei due ordini professionali entro il 31 dicembre 1991.

Il secondo colpo, e ben più letale, alla legge n. 409 del 1985, arrivò con la sentenza n. 100 del 1989 della Corte costituzionale, che evidenziava disparità di trattamento di soggetti aventi lo stesso diritto e abrogava parte degli articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, ponendo su uno stesso piano specialisti e non, dando a questi ultimi possibilità d'isciversi anche all'albo degli odontoiatri restando iscritti a quello dei medici, senza limiti di tempo e, secondo un'interpretazione della commissione centrale esercenti la professione sanitaria, dando loro la possibilità di usufruire della sola annotazione.

Per i soggetti invece previsti dalla legge 31 ottobre 1988, n. 471, non è più stata emanata alcuna disposizione e quindi essi sottostanno a tutt'oggi alle relative disposizioni; situazione, questa, confermata dal Ministero della sanità con risposta del 19 luglio 1991 al quesito posto dall'ordine dei medici chirurghi di Frosinone.

La convivenza di due albi poi in uno stesso ordine ha evidenziato in maniera

sempre più evidente le difficoltà organizzative e di conduzione di una siffatta situazione anche perché la legge n. 409 del 1985, trasferendo i poteri di cui alle lettere c), f) e g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ha assegnato alle relative commissioni degli odontoiatri e dei medici i poteri disciplinari, quello di interposizione nelle controversie e quello di designazione dei rappresentanti della specifica professione lasciando le altre incombenze e soprattutto la tenuta dell'albo ancora alla competenza del consiglio dell'ordine. Tale complessa situazione ha comportato il realizzarsi di una realtà quanto mai variegata e a volte contraddittoria in ambito nazionale.

Vi sono ordini dove tutti gli esercenti l'odontoiatria sono iscritti al rispettivo albo ed altri invece dove, a seconda dell'interpretazione condivisa, le normative variano apparentemente senza limiti ben precisi. È chiaro quindi che la creazione di un ordine autonomo degli esercenti l'odontoiatria, che metta fine ad una situazione inaccettabile per una professione tanto importante e delicata, è ormai condizione obbligatoria anche nell'ottica della realtà europea.

Di questa necessità è convinta sostenitrice la federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri e lo sono anche le associazioni più rappresentative di categoria.

Da tutto quanto sopra esposto appare inequivocabile che il titolo I, e più specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, hanno completamente disatteso le aspettative e se ne rende necessaria la sostituzione.

Viene presentata pertanto questa proposta di legge che, colmando il vuoto legislativo inerente la professione e nella salvaguardia delle situazioni pregresse, dà vita all'ordine professionale degli odontoiatri istituendo i relativi ordini provinciali, le relative federazioni, l'albo degli ordini, un sistema previdenziale specifico e autonomo e misure da attuarsi contro le piaghe dell'abusivismo professionale e del prestanomismo.

Nella parte riguardante l'ordinamento della professione è stato preso come punto di riferimento la strutturazione già esistente per l'ordine dei medici, ampiamente modificata in relazione alle specifiche esigenze della professione e tenuto conto delle proposte di modifica da tempo auspiccate dai rappresentanti stessi dell'ordine dei medici nei confronti del proprio ordinamento.

Con l'articolo 1, viene istituita la professione di odontoiatra, vengono definite, più specificatamente che nel passato, le relative competenze, le potestà di prescrizione e gli aventi diritto all'esercizio della professione stessa.

Con l'articolo 2, si istituisce l'ordine provinciale degli odontoiatri, i relativi organi di gestione e le competenze.

Si sottolineano le innovazioni rispetto a quanto previsto per gli omologhi ordini dei medici:

a) la durata in carica degli organi di 4 anni;

b) la riduzione a 2 giorni della durata delle elezioni del direttivo provinciale;

c) l'auspicata ed economica convocazione dell'assemblea con un'unica raccomandata ordinaria;

d) la potestà ispettiva del direttivo provinciale presso gli studi provinciali degli iscritti all'albo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175;

e) il contributo alla federazione regionale degli ordini;

f) la definizione dei compiti del collegio dei revisori dei conti.

All'articolo 3, è istituito l'albo degli ordini degli odontoiatri e vengono definiti i requisiti e i titoli richiesti ai cittadini italiani e stranieri per potervi accedere.

Particolare accenno è fatto a coloro, che, avendone diritto, hanno la possibilità di iscriversi contemporaneamente all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi e a quello degli odontoiatri ferma restando l'incom-

patibilità per costoro di venire eletti contemporaneamente negli organi direttivi di entrambi gli ordini.

L'articolazione dell'organizzazione professionale dei medici è basata su due soli livelli: provinciale e nazionale.

Il trasferimento, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, alle regioni di larga parte delle funzioni legislative e amministrative in materia sanitaria, ha fatto sorgere l'esigenza di una nuova istituzione, quale la federazione regionale degli ordini degli odontoiatri, in grado di assolvere un ruolo rappresentativo della professione odontoiatrica e di coordinare l'attività ordinistica provinciale a livello regionale.

Con l'articolo 4, viene costituita e disciplinata nella sua strutturazione e organizzazione la federazione regionale degli ordini degli odontoiatri e sono indicate le relative competenze.

All'articolo 5, viene istituita la federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri, i cui organi e competenze sono simili a quelli dell'omologa federazione nazionale dei medici.

Si è voluto specificatamente modificare:

a) la durata in carica degli organi portata a 4 anni;

b) il sistema elettorale del comitato centrale che ricalca il sistema con voto limitato a salvaguardia delle minoranze stabilito per le elezioni dei consigli dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

c) il numero dei componenti il comitato centrale salito a 15;

d) alcune competenze che sono state trasferite al consiglio direttivo regionale.

L'articolo 6 abroga o modifica articoli della legge 24 luglio 1985, n. 409, ormai obsoleti.

L'articolo 7 stabilisce le modalità d'esecuzione della legge.

Con l'articolo 8 si colma la lacuna derivata dalla totale assenza di un sistema previdenziale per gli odontoiatri che, non avendone diritto, non sono iscritti all'Ente nazionale previdenza e assistenza medici.

Per le peculiarità economiche e tecniche della professione si è preferito istituire un ente previdenziale autonomo rispetto alle altre categorie sanitarie.

Nell'articolo 8 è inoltre stabilito l'obbligo e sono definite le normative per l'iscrizione ad almeno un ente previdenziale per tutti gli esercenti la professione di odontoiatra.

Con gli articoli 9 e 10 si pongono le basi contro l'abusivismo e il prestanomismo; vengono infatti inasprite le pene e le sanzioni sia contro coloro che abusivamente esercitano una qualunque professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, sia nei confronti di coloro che si rendono complici del reato di cui sopra.

Si stabilisce altresì la maggior gravità e le conseguenti sanzioni, nel caso che il reato di cui all'articolo 348 del codice penale comporti un pericolo per la tutela della salute del cittadino (articolo 32 della Costituzione).

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

MODIFICHE ALLA LEGGE 24 LUGLIO
1985, N. 409, E ORDINAMENTO DELLA
PROFESSIONE SANITARIA DI ODONTO-
IATRIA

ART. 1.

1. — L'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra.

2. Formano oggetto della professione di odontoiatra tutte le attività di studio, ricerca, sperimentazione, diagnosi e terapia inerenti alle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, delle ossa mascellari e dei tessuti del cavo orale, nonché tutte le attività di prevenzione e riabilitazione odontoiatrica.

3. L'esercizio della professione di odontoiatra è consentito ai sanitari che, in possesso della laurea in medicina e chirurgia o di odontoiatria e regolarmente abilitati al rispettivo esercizio professionale, risultano iscritti all'albo dell'ordine provinciale degli odontoiatri, di cui al comma 1 dell'articolo 3, e secondo le modalità previste dal comma 3 dello stesso articolo, della provincia nella quale il sanitario ha la propria residenza.

4. L'odontoiatra ha la potestà di prescrivere tutti i medicinali, gli esami di laboratorio e le indagini diagnostiche necessarie all'esercizio della sua professione ».

ART. 2.

1. — L'articolo 2, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. In ogni provincia sono costituiti gli ordini provinciali degli odontoiatri, enti obbligatori, autonomi, associativi e a base democratica. Se il numero degli odontoiatri residenti nella provincia è esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere topografico, sociale o demografico, il Ministro della sanità, sentite le federazioni regionale e nazionale di cui agli articoli 4 e 5, può disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede.

2. Sono organi dell'ordine provinciale, con durata in carica di 4 anni, l'assemblea degli iscritti all'albo, il consiglio direttivo, il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere e il collegio dei revisori dei conti.

3. L'assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'albo provinciale. Essa elegge, fra gli iscritti all'albo a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto, il consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

4. L'assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il consiglio.

5. L'avviso di prima e di seconda convocazione dell'assemblea, qualora la prima dovesse andare deserta, deve essere inviato a tutti gli iscritti all'albo provinciale a mezzo di un'unica lettera raccomandata ordinaria.

6. Le votazioni hanno luogo in due giorni consecutivi, dei quali uno festivo.

7. L'assemblea per la nuova elezione del consiglio direttivo deve essere convo-

cata entro il mese di novembre dell'anno in cui il consiglio scade.

8. Ogni consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un tesoriere, un segretario e i propri rappresentanti nel consiglio direttivo della federazione regionale. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine provinciale degli odontoiatri, di cui convoca e presiede il consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

9. Al consiglio direttivo dell'ordine provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'albo dell'ordine provinciale degli odontoiatri e pubblicarlo al principio di ogni anno;

b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'ordine professionale;

c) designare i rappresentanti dell'ordine provinciale nel consiglio direttivo della federazione regionale degli odontoiatri e i rappresentanti presso commissioni, enti, ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'ordine degli odontoiatri;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei liberi professionisti iscritti nell'albo, salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi in vigore; il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti contemporaneamente ai due albi professionali di cui al comma 6 dell'articolo 3 è comunque esercitato dall'ordine professionale competente del caso;

g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitari o fra sanitario e persona o ente a favore dei quali egli abbia

prestato o prestati la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, fornendo il suo parere sulle controversie stesse;

h) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

i) promuovere ed eseguire ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti all'albo provinciale al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alla professione secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175;

l) esercitare obbligatoriamente il diritto di costituzione di parte civile da parte dell'ordine nei procedimenti giudiziari che vedano coinvolti propri iscritti o terzi relativi ai reati di cui all'articolo 348 del codice penale.

10. Il consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine nonché i contributi da versare a favore delle federazioni regionale e nazionale, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione all'albo e una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Contro i provvedimenti del consiglio direttivo inerenti le tasse di cui al presente comma, è ammesso il ricorso all'assemblea degli iscritti, convocati in adunanza generale, che decide in via definitiva. Contro i provvedimenti per le materie indicate alle lettere a) ed f) del comma 9 è ammesso ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

11. I consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto con decreto del Ministro della sanità sentite la federazione nazionale e quella regionale competente. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti all'albo della provincia. Alla commissione

competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.

12. Lo scioglimento dei consigli degli ordini provinciali può essere ordinato su proposta della federazione nazionale anche nei casi di:

a) morosità del pagamento di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);

b) reiterata inosservanza dei deliberati della federazione nazionale nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b).

13. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea degli iscritti, con le stesse modalità previste per l'elezione del consiglio direttivo e dura in carica per lo stesso periodo. Esso è composto di tre membri effettivi e di uno supplente, scelti tra gli iscritti nell'albo provinciale ed estranei al consiglio direttivo. I componenti del collegio dei revisori dei conti, nella prima adunanza dopo la loro elezione, convocata dal revisore più anziano di età entro dieci giorni dalla nomina, provvedono ad eleggere il presidente. Il presidente ha il compito di regolare i lavori collegiali e di curare i rapporti con la presidenza e il consiglio direttivo dell'ordine provinciale.

14. Spettano al collegio dei revisori dei conti le seguenti competenze:

a) controllare la regolarità dell'amministrazione finanziaria dell'ordine provinciale, vigilare sulla tenuta della relativa contabilità, verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'ordine provinciale;

b) annotare gli accertamenti effettuati in apposito libro dei verbali che viene custodito dal tesoriere dell'ordine provinciale e darne comunicazione al consiglio direttivo provinciale;

c) accertare la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, redigendo per l'assemblea provinciale apposita relazione che deve essere sottoscritta da tutti i compo-

nenti ed esposta all'assemblea nella sua ultima adunanza prima della scadenza del mandato, subito dopo quella del tesoriere;

15. Ciascun ordine provinciale degli odontoiatri dovrà tenere, oltre all'albo degli odontoiatri, l'elenco speciale degli odontoiatri professori universitari a tempo pieno e l'elenco aggiunto dei dentisti abilitati ai sensi del regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943 ».

ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Ciascun ordine provinciale ha un albo permanente, in cui sono iscritti gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatria residenti nella circoscrizione, denominato "albo provinciale degli odontoiatri". L'iscrizione all'albo è condizione obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra e ne autorizza la pratica in tutto il territorio nazionale.

2. Per l'iscrizione all'albo provinciale degli odontoiatri è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- c) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine.

3. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le seguenti figure sanitarie:

a) i laureati in odontoiatria, abilitati all'esercizio professionale, a seguito del prescritto esame di Stato di carattere specificatamente professionale secondo i programmi e le norme stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 3 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1986;

b) i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo corso di laurea anterior-

mente al 28 gennaio 1980, abilitati all'esercizio professionale di medico-chirurgo;

c) i laureati in medicina e chirurgia, immatricolati negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri entro il 31 dicembre 1991, prevista dalla legge 31 ottobre 1988, n. 471;

d) i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico;

e) i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea di cui all'articolo 7;

f) i cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di avere il godimento dei diritti civili.

4. La cancellazione dall'albo è pronunciata dal consiglio direttivo provinciale, d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica nei casi:

a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento all'estero o in altra circoscrizione della residenza degli iscritti;

c) di rinuncia all'iscrizione;

d) di cessazione dell'efficacia dell'accordo previsto alla lettera f) del comma 3;

e) di morosità nel pagamento di contributi previsti dalla presente legge.

5. La cancellazione dall'albo, tranne nei casi di cui alle lettere c) e d) del

comma 4, non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato.

6. I laureati in medicina e chirurgia di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 3, che si iscrivono o risultano già iscritti all'albo provinciale degli odontoiatri, possono mantenere la contemporanea iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. La contemporanea iscrizione ai due albi professionali è altresì consentita a coloro che siano in possesso sia della laurea in medicina e chirurgia, che di quella in odontoiatria e delle relative abilitazioni. Coloro che, ai sensi del presente comma, optino per la contemporanea iscrizione agli albi dei due ordini professionali non possono candidarsi o essere eletti contemporaneamente alle cariche di entrambi gli ordini professionali. ».

ART. 4.

1. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri della stessa regione, ferma restando l'autonomia delle province di Trento e di Bolzano, sono riuniti in federazione regionale, denominata "federazione regionale degli ordini degli odontoiatri", avente sede nella città presso la quale è posto l'assessorato alla sanità della relativa regione.

2. Alla federazione regionale degli ordini degli odontoiatri sono demandati i seguenti compiti:

a) vigilare, sul piano regionale, sulla conservazione e difesa del decoro professionale e dell'indipendenza della professione;

b) studiare i problemi professionali e organizzativi, in particolare riferiti alle caratteristiche della regione, e proporne le soluzioni;

c) promuovere e coordinare tutte le iniziative atte a favorire e sviluppare un'efficace azione di prevenzione odontoiatrica e di aggiornamento professionale sul piano regionale;

d) esprimere pareri obbligatori alle regioni in materia di programmazione odontoiatrica e di riorganizzazione dei servizi sanitari a livello regionale;

e) designare i rappresentanti della federazione regionale presso commissioni, enti e organizzazioni a carattere regionale;

f) designare un proprio rappresentante in seno alle commissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra e per l'ammissione alle scuole di specializzazione in campo odontoiatrico operanti nella rispettiva regione;

g) collaborare con la federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri per l'espletamento dei compiti alla stessa devoluti, mantenendo all'uopo stretti rapporti con la presidenza e con il comitato centrale di detto organo;

h) esaminare ogni problema di interesse professionale, scientifico, assistenziale, previdenziale, fiscale ed organizzativo che ciascun ordine professionale intenda discutere, onde proporre idonee azioni per le soluzioni auspiccate;

i) coordinare e, per quanto possibile, uniformare le iniziative degli ordini provinciali, sia nell'espletamento dei compiti ad essi conferiti dalla legge, sia per quanto concerne attività facoltative, quando sussista un comune interesse professionale e deontologico;

l) promuovere intese tra gli ordini provinciali degli odontoiatri della regione per l'applicazione delle convenzioni nazionali e di quelle a carattere provinciale e regionale con enti locali, nel rispetto della legge istitutiva e delle disposizioni emanate dalla federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri; promuovere analoghe intese circa la formulazione e l'applicazione di convenzioni con eventuali strutture regionali del Servizio sanitario nazionale;

m) interporsi, in funzione conciliativa, nel caso di contrasti tra ordini provinciali della regione, onde comporli nel quadro di reciproci interessi e nella supe-

riore visione della difesa della dignità e del decoro professionale;

n) esprimere i pareri richiesti dalla regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175.

3. Gli organi di gestione della federazione regionale degli ordini degli odontoiatri hanno durata di quattro anni e sono rappresentati da:

- a)* l'assemblea;
- b)* il consiglio direttivo;
- c)* il collegio dei revisori dei conti;
- d)* il presidente;
- e)* il vice presidente, il segretario, il tesoriere.

4. L'assemblea regionale è composta da tutti i consiglieri degli ordini provinciali degli odontoiatri, i quali ne fanno parte di diritto dal momento della proclamazione della loro elezione nel consiglio direttivo provinciale dell'ordine e fino alla scadenza del mandato. Essi cessano dalla carica prima della scadenza del quadriennio qualora il consiglio direttivo dell'ordine provinciale sia sciolto anticipatamente per i motivi previsti ai commi 11 e 12 dell'articolo 2 ovvero sia rinnovato per il venir meno di più della metà dei suoi componenti.

5. Spettano all'assemblea regionale i seguenti compiti:

- a)* stabilire direttive generali per lo svolgimento dei compiti devoluti alla federazione regionale, a norma del comma 2;
- b)* deliberare su qualsiasi argomento che, di diritto, venga sottoposto al suo esame;
- c)* approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo della federazione regionale su proposta del consiglio direttivo regionale;
- d)* approvare, su proposta del consiglio direttivo regionale, i contributi annui che ciascun ordine provinciale degli odontoiatri deve versare, in rapporto al nu-

mero dei propri iscritti, per le spese di funzionamento della federazione regionale a cui appartiene.

6. Il consiglio direttivo regionale è composto da:

a) sette consiglieri, se il numero degli ordini provinciali della regione non supera i tre;

b) nove consiglieri, se il numero degli ordini provinciali della regione non supera i cinque;

c) quindici consiglieri, se il numero degli ordini provinciali della regione è di sei o superiore.

7. Ogni quattro anni la federazione regionale indica a ciascun ordine provinciale il numero dei consiglieri che il consiglio dell'ordine stesso deve eleggere quali rappresentanti dell'ordine in seno al consiglio direttivo della federazione regionale. Il numero dei consiglieri è calcolato in funzione del numero degli iscritti di ciascun ordine provinciale e nel rispetto dei seguenti principi:

a) ogni ordine provinciale deve essere rappresentato almeno da un consigliere;

b) ogni ordine provinciale non può essere rappresentato nel consiglio direttivo della propria federazione regionale con la metà o più dei componenti il consiglio direttivo della federazione stessa, fatto salvo il caso che nella regione vi siano due soli ordini provinciali.

8. Al consiglio direttivo regionale spettano le seguenti attribuzioni:

a) svolgere i compiti devoluti alla federazione regionale a norma del comma 2, in stretta osservanza delle direttive generali stabilite dall'assemblea;

b) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti alla federazione regionale e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo della federazione stessa;

c) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi provinciali della regione;

d) esprimere al comitato centrale della federazione nazionale pareri vincolanti riguardo ai regolamenti interni dei propri ordini provinciali.

9. Contro i provvedimenti indicati nella lettera c) del comma 8 è ammesso il ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

10. Il consiglio direttivo regionale si riunisce entro la prima decade del mese di febbraio dell'anno successivo alle elezioni dei consigli direttivi degli ordini provinciali, su convocazione del componente più anziano di età, per procedere alla elezione a scrutinio segreto del presidente, del vice presidente, del tesoriere e del segretario. Per l'elezione delle varie cariche è valida la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo regionale. Qualora, dopo due scrutini, non si sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due componenti il consiglio direttivo regionale che hanno riportato il maggior numero di voti.

11. Il consiglio direttivo regionale può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto con decreto del Ministro della sanità, sentita la federazione nazionale dell'ordine. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri dell'assemblea regionale. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi a nuove elezioni.

12. È competenza del presidente della federazione regionale:

a) rappresentare la federazione regionale sia nei rapporti interni con la vigente organizzazione professionale sia nei rapporti esterni;

b) convocare e presiedere il consiglio direttivo regionale e l'assemblea regionale;

c) provvedere all'esecuzione delle delibere;

d) vigilare sul buon andamento dell'istituzione e promuovere iniziative atte all'attuazione dei fini statutari;

e) redigere la relazione morale;

f) adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di emergenza, salvo ratifica del consiglio direttivo regionale.

13. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito, a tutti gli effetti e in tutte le sue attribuzioni, dal vice presidente al quale, comunque, il presidente può delegare, in via transitoria o permanente, parte delle mansioni e delle incombenze della presidenza.

14. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di uno supplente che vengono sorteggiati tra i nominativi degli ordini provinciali della regione, in numero di uno per ogni ordine provinciale, purché facenti parte del collegio dei revisori dell'ordine, di due per ogni ordine, qualora il numero degli ordini della regione sia inferiore a quattro. I componenti del collegio dei revisori, nella prima adunanza dopo la loro elezione, convocata dal revisore più anziano di età entro dieci giorni dalla nomina, provvedono ad eleggere il presidente del collegio. Il presidente ha il compito di regolare i lavori collegiali e di curare i rapporti con la presidenza e con il consiglio direttivo della federazione regionale. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal revisore più anziano di età.

15. Spettano al collegio dei revisori dei conti le seguenti competenze:

a) controllare le regolarità dell'amministrazione finanziaria della federazione regionale, vigilare sulla tenuta della contabilità relativa, verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della federazione regionale;

b) annotare gli accertamenti effettuati in apposito libro dei verbali che viene custodito dal tesoriere della federazione regionale e darne comunicazione al consiglio direttivo regionale;

c) accertare la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, redigendo per l'assemblea regionale apposita relazione che deve essere sottoscritta da tutti i componenti ed esposta all'assemblea nella sua ultima adunanza prima della scadenza del mandato, subito dopo quella del tesoriere.

16. Le competenze del segretario e del tesoriere sono disciplinate dalle norme stabilite per le medesime cariche negli ordini e nelle federazioni nazionali delle professioni sanitarie dagli articoli 31 e 32 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. ».

ART. 5.

1. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri di tutto il territorio nazionale sono riuniti in una federazione nazionale, denominata "federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri", con sede in Roma. La federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri, di seguito denominata "federazione nazionale", assolve alle funzioni di governo e di tutela sul piano nazionale della professione di odontoiatra attraverso i propri organi, la cui durata in carica è di quattro anni.

2. Organi della federazione nazionale sono:

- a) il consiglio nazionale;
- b) il comitato centrale;
- c) il presidente;
- d) il vice presidente, il segretario e il tesoriere;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

3. Il consiglio nazionale è composto dai presidenti degli ordini provinciali degli

odontoiatri. Al consiglio nazionale spettano le seguenti competenze:

a) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo della federazione nazionale su proposta del comitato centrale;

b) stabilire, su proposta del comitato centrale, i contributi annui che ciascun ordine provinciale degli odontoiatri deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della federazione nazionale;

c) concordare con i competenti organi dell'Ente autonomo nazionale di previdenza degli odontoiatri, l'ammontare del contributo che ogni iscritto all'ente è tenuto a versare a far data dalla sua istituzione;

d) approvare, su proposta del comitato centrale, i regolamenti della federazione nazionale;

e) eleggere i membri del comitato centrale.

4. La federazione nazionale è diretta da un comitato centrale composto da quindici membri. Il comitato centrale è eletto dal consiglio nazionale della federazione, nell'anno successivo all'elezione dei presidenti e dei consigli degli ordini provinciali, tra gli iscritti agli albi degli ordini provinciali degli odontoiatri, con sistema maggioritario e con voto limitato a salvaguardia delle minoranze stabilito per le elezioni dei consigli dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Il comitato centrale elegge nel proprio seno, nella prima seduta dopo la sua proclamazione, un presidente, un vice presidente, un tesoriere e un segretario.

5. Al comitato centrale della federazione nazionale spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e della indipendenza della professione;

b) coordinare e promuovere l'attività degli ordini provinciali e delle federazioni regionali;

c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera d) del comma 9 dell'articolo 2;

d) designare i rappresentanti della federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interregionale o nazionale;

e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli ordini degli odontoiatri;

f) emanare direttive di massima nelle controversie di cui alla lettera g) del comma 9 dell'articolo 2;

g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi regionali;

h) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti alla federazione nazionale;

i) proporre all'approvazione del consiglio nazionale il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali, nonché la misura del contributo annuo di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo;

l) approvare i regolamenti interni degli ordini provinciali e delle federazioni regionali deliberati dai rispettivi consigli direttivi;

m) deliberare e sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale i regolamenti della federazione nazionale;

n) provvedere alla trasmissione dei regolamenti di cui alle lettere l) e m) del presente comma al Ministro della sanità che, entro due mesi, può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per vizi di legittimità;

o) proporre al Ministro della sanità lo scioglimento dei consigli direttivi degli ordini provinciali e delle federazioni regionali che si siano resi responsabili di reiterata inosservanza delle deliberazioni che li riguardano;

p) esprimere parere al Ministro della sanità sullo scioglimento dei consigli direttivi provinciali e regionali non in grado

di funzionare regolarmente, nonché sulla eventuale revoca dei propri rappresentanti nella commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

q) designare otto odontoiatri, liberi professionisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti, per la composizione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

6. Contro i provvedimenti indicati nella lettera g) del comma 5 è ammesso ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

7. Il comitato centrale può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto con decreto del Ministro della sanità. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di nove membri del consiglio nazionale alla quale competono tutte le attribuzioni del comitato disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi a nuove elezioni.

8. Il presidente ha la rappresentanza della federazione nazionale, di cui convoca e presiede il comitato centrale ed il consiglio nazionale; il vice-presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente. Il presidente della federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri è membro di diritto del Consiglio superiore di sanità.

9. Il collegio dei revisori dei conti viene eletto a maggioranza relativa e a scrutinio segreto, dal consiglio nazionale. È composto da tre membri effettivi e da un supplente; la carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di membro del comitato centrale. I componenti il collegio dei revisori dei conti, nella prima adunanza dopo la loro elezione, convocata dal revisore più anziano d'età entro dieci giorni dalla nomina, provvedono ad eleggere il presidente del collegio. Il presidente ha il compito di regolare i lavori collegiali e di curare i rapporti con la presidenza e il comitato centrale della federazione nazionale.

10. Spettano al collegio dei revisori dei conti le seguenti competenze:

a) controllare la regolarità dell'amministrazione finanziaria della federazione nazionale, vigilare sulla tenuta della contabilità relativa, verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della federazione nazionale;

b) annotare gli accertamenti effettuati in apposito libro dei verbali che viene custodito dal tesoriere della federazione nazionale e darne comunicazione al comitato centrale;

c) accertare la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, redigendo per il consiglio nazionale apposita relazione che deve essere sottoscritta da tutti i componenti ed esposta al consiglio nazionale nella sua ultima adunanza prima della scadenza del mandato, subito dopo quella del tesoriere. ».

ART. 6.

1. L'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abrogato.

2. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano una attività professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, purché conseguiti in uno degli Stati membri delle Comunità europee, è riconosciuto il titolo di odontoiatria ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale, definita all'articolo 1, comma 2 ».

3. Gli articoli 20, 22 e 23 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.

4. La federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri, entro trecentosessanta giorni dalla sua istituzione, provvede alla redazione di un codice di deontologia odontoiatrica. Fino alla data di emana-

zione di tale codice, tutti gli iscritti agli albi degli ordini degli odontoiatri sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel codice di deontologia medica approvato dalla federazione degli ordini dei medici il 7 gennaio 1978.

ART. 7.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne emana il regolamento di attuazione relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

CAPO II

NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. 8.

1. Il consiglio della federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri di cui all'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, provvede, entro trenta giorni dalla data del suo insediamento, all'istituzione di una commissione di studio in materia previdenziale, costituita da:

a) tre consiglieri della federazione nazionale eletti in seno al consiglio stesso;

b) tre esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

c) tre rappresentanti dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi.

2. La commissione, entro centottanta giorni dal suo insediamento, provvede:

a) all'elaborazione di un progetto finalizzato all'istituzione di un ente autonomo di previdenza degli odontoiatri;

b) alla stesura dello statuto e del regolamento del costituendo ente di previdenza che devono prevedere l'istituzione di fondi autonomi regionali (FAR).

3. Conclusi i lavori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, la commissione sottopone all'approvazione del consiglio nazionale della federazione il progetto istitutivo dell'ente autonomo nazionale di previdenza degli odontoiatri, dei relativi fondi autonomi regionali, nonché il relativo regolamento e statuto.

4. Previa deliberazione favorevole del consiglio nazionale della federazione, il presidente scioglie la commissione di cui al comma 1, delibera l'istituzione dell'ente autonomo nazionale di previdenza degli odontoiatri (EANPO), dei fondi autonomi regionali strutturati e disciplinati secondo lo statuto ed il regolamento approvato dal consiglio nazionale e ne dà comunicazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Entro sessanta giorni, a far data dall'istituzione dell'EANPO, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto d'esecuzione a quanto previsto dal comma 4, riconoscendo l'istituzione dell'EANPO, dei fondi autonomi regionali e approvando il relativo statuto e regolamento.

6. A far data dall'emanazione del decreto di cui al comma 5 e trascorso il periodo di tempo necessario alla realizzazione delle strutture dell'ente, indicato nel decreto medesimo, tutti gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra devono iscriversi o risultare iscritti ad un ente previdenziale nel rispetto delle seguenti norme:

a) i laureati in odontoiatria che, avendone diritto, esercitano la professione di odontoiatra, vengono obbligatoriamente ed automaticamente iscritti all'EANPO;

b) i laureati in medicina e chirurgia che, avendone diritto, esercitano la professione di odontoiatra mantenendo la contemporanea iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi e all'albo degli ordini degli odontoiatri, proseguono nel loro obbligo contributivo a favore dell'ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM);

c) i laureati in medicina e chirurgia che, avendone diritto, esercitano la professione di odontoiatra quali iscritti al solo albo degli ordini degli odontoiatri, hanno la facoltà di mantenere la pregressa iscrizione al fondo generale dell'ENPAM ovvero di richiedere la cancellazione da esso con la conseguente obbligatoria ed automatica iscrizione all'EANPO.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 5, dispone le modifiche dello statuto e del regolamento dell'ENPAM necessarie affinché i soggetti di cui alla lettera c) del comma 6 possano mantenere l'iscrizione al fondo generale dell'ente ovvero richiedere la cancellazione da esso.

8. L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, è abrogato.

CAPO III

SANZIONI

ART. 9.

1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1360, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 640, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La radiazione dall'albo è altresì pronunciata contro l'iscritto che per la seconda volta sia stato condannato per il concorso nel reato di cui all'articolo 348 del codice penale ».

ART. 10.

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 348. — (*Abusivo esercizio di una professione*). — Chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è

richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

L'esercizio abusivo di una professione o arte sanitaria di cui al primo comma è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da lire 10.000.000 a lire 50.000.000 ».